



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
GIUSTINO FORTUNATO**

D.M. 13 aprile 2006 - G.U. n° 104 del 6/5/2006 - TELEMATICA

**Regolamento per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24
della Legge 30/12/2010 N. 240**

Decreto Presidenziale n.6/13 del 18 aprile 2013

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il reclutamento di ricercatori a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2

Natura del rapporto di lavoro e tipologie di contratto

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università Telematica Giustino Fortunato (di seguito *Università*) e il ricercatore, è di tipo subordinato a tempo determinato. Il contratto con il ricercatore è stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, previdenziale, assistenziale e assicurativo.

2. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati secondo una delle seguenti tipologie:

a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro;

b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lett. a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

3. La titolarità dei contratti di cui al presente Regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università, fermo restando che essa costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 3

Fonti di finanziamento

1. La copertura finanziaria per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato è assicurata, nell'ambito della programmazione del personale, con fondi destinati a tale scopo in sede di formulazione del bilancio di previsione, dal Consiglio di Amministrazione. La programmazione deve assicurare la sostenibilità, per l'intera durata del contratto o della proroga, di tutti gli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'adeguamento stipendiale annuale ai sensi della normativa vigente.

2. Il reclutamento può avvenire anche nell'ambito di specifici programmi e/o progetti di ricerca, finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, nell'ambito di specifici accordi. Di norma tali soggetti versano la somma corrispondente al costo del contratto in un'unica soluzione o secondo le modalità stabilite dalla disciplina cui il programma o progetto di ricerca è assoggettato. Il versamento in quote annuali è possibile solo previo accordo tra le parti. Il finanziatore esterno che concorderà di corrispondere il finanziamento in quote annuali dovrà stipulare idonea fideiussione bancaria o assicurativa d'importo corrispondente all'intero finanziamento proposto.

Art. 4

Requisiti per la partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione per la stipula dei contratti di cui all'art. 2, comma 2, i candidati, italiani e stranieri, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, fermo restando che i contratti di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), sono riservati a candidati in possesso degli ulteriori requisiti ivi specificati.

2. Sono ammessi, fino all'anno 2015, anche coloro che siano in possesso della sola laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 29 comma 13 della legge 240/2010.

Art. 5

Incompatibilità

1. Il contratto di cui al presente Regolamento è incompatibile con:

- a) analoghi contratti anche in altre sedi universitarie e qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, ai sensi della normativa vigente;
- b) titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
- c) titolarità di contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
- d) borse di dottorato e post-dottorato, e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.

2. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in posizione di aspettativa o in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

3. I contratti di cui al presente Regolamento non possono essere stipulati con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente incardinato nell'Ateneo ovvero con docente a contratto ovvero con il Rettore, il Direttore amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6

Regime di impegno orario e trattamento economico

1. I contratti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.

2. I contratti di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.

3. L'impegno orario annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica frontale, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, oggetto dei contratti in parola, è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

4. Il trattamento economico applicato è quello previsto dalle norme in materia.

Art. 7

Proposta di attivazione

1. La proposta di attivazione dei contratti di cui all'art. 2 è adottata con apposita delibera del Consiglio di Facoltà sulla base della programmazione delle attività effettuata all'inizio di ogni anno accademico.

2. Ciascuna proposta deve essere corredata del programma di ricerca che la Facoltà è interessata a sviluppare e deve contenere l'indicazione delle attività didattiche alle quali il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a partecipare. Nella richiesta deve essere evidenziato il settore concorsuale e indicati uno o più settori scientifico-disciplinari, o, eventualmente, la necessità di un'adeguata conoscenza di una lingua straniera.

3. Il Consiglio di Amministrazione valuta le proposte e, sentito il Senato Accademico, attribuisce i posti di ricercatore a tempo determinato, previo accertamento delle risorse finanziarie disponibili per la copertura di posti di ricercatore, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 8

Bandi di selezione

1. Il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato avviene sulla base di una selezione pubblica secondo le modalità di seguito disciplinate, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005.

2. Il bando di selezione è emanato dal Rettore sulla base della proposta della Facoltà ed è pubblicato all'Albo Ufficiale *on line* dell'Università, disponibile sul sito *internet* istituzionale della stessa; è, altresì, trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e all'Unione europea per la pubblicazione sui relativi siti *internet* istituzionali.

3. Nel suddetto bando sono indicati:

- a) la tipologia di contratto di cui all'art. 2, comma 2, per la quale si svolge la selezione, con relativa indicazione del regime di impegno orario;
 - b) i compiti che saranno affidati al soggetto da reclutare, con riferimento alle attività di ricerca oggetto del contratto, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da svolgere, con informazioni dettagliate sui diritti e sui doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
 - c) il settore concorsuale per il quale si svolge la procedura mediante indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel settore concorsuale;
 - d) i titoli di ammissione alla selezione;
 - e) le incompatibilità previste dall'art. 5 del presente regolamento;
 - f) il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda, che decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso di selezione all'Albo ufficiale *on line* di Ateneo, e le relative modalità di presentazione in conformità a quanto previsto dall'art. 9;
 - g) la documentazione che deve essere prodotta dai candidati (titoli, *curriculum*, produzione scientifica) e le relative modalità di presentazione in conformità a quanto previsto dall'art. 9;
 - h) ove prevista, l'adeguata conoscenza di una lingua straniera quale requisito di ammissione;
 - i) le modalità di selezione, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento;
 - j) le modalità di convocazione dei candidati per la discussione pubblica davanti alla commissione dei titoli e della produzione scientifica e per il colloquio in lingua straniera, ove previsto;
 - k) i documenti che i vincitori della selezione sono tenuti ad esibire ai fini della stipula del contratto;
 - l) comprovata esperienza nello svolgimento di attività didattica in metodologia e-learning;
 - m) per i contratti di cui all'art. 2 comma 2 lett. b), la precisazione che - fatta salva la verifica, al momento della valutazione, dell'osservanza dei limiti di legge in ordine alla programmazione del personale - nel corso del terzo anno di contratto l'università valuterà il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e) della stessa legge e che, in caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, sarà inquadrato nel ruolo dei professori associati.
4. I requisiti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 9

Presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla selezione, nonché i titoli e le pubblicazioni, vanno presentati alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione all'Albo Ufficiale *on line* di Ateneo, secondo le modalità di trasmissione telematica appositamente predisposte e specificate nell'avviso di selezione.
2. Gli aspiranti sono tenuti, pena l'esclusione dalla selezione, ad allegare alla domanda il proprio curriculum corredato dai titoli di studio, scientifici e di attività didattica menzionati nel curriculum stesso, ai fini della valutazione di cui al successivo art. 10.

Art. 10

Commissione giudicatrice e modalità di svolgimento della selezione

1. La selezione avviene sulla base dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica prodotta dai candidati. La Facoltà proponente può stabilire, all'atto della proposta, un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare.
2. La selezione comprende, altresì, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato in sede di presentazione della domanda, ovvero della lingua straniera, se richiesta nell'avviso di selezione.
3. Allo svolgimento della selezione è preposta una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore. La Commissione, salvo motivata impossibilità, è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di cui almeno

due professori di prima o seconda fascia – interni o esterni all’Ateneo, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari rientranti nel settore concorsuale di riferimento.

4. L’atto di nomina è affisso all’Albo Ufficiale *on line* dell’Università, disponibile sul sito *internet* istituzionale della stessa.

5. La valutazione dei candidati a cura della Commissione di cui al precedente comma 3 prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, sulla base dei criteri e parametri individuati con Decreto MIUR n. 243 del 25.5.2011.

6. I candidati risultati comparativamente più meritevoli, a seguito della valutazione preliminare di cui al comma 5 - in un numero compreso tra il 10 e il 20 per cento delle domande di ammissione alla selezione e, comunque, non inferiore a sei unità - sono ammessi alla selezione. I candidati sono tutti ammessi alla selezione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

7. La selezione si svolge mediante discussione pubblica davanti alla Commissione giudicatrice dei titoli e della produzione scientifica e conseguente attribuzione, da parte della Commissione medesima, di un punteggio, espresso complessivamente in centesimi, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato secondo i criteri di valutazione di cui al comma 5.

8. La prova orale, volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, eventualmente indicata nel bando, si svolge contestualmente alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni e viene valutata all’interno dei seguenti livelli: 3 buona, 2 discreta, 1 sufficiente.

9. A seguito della discussione la Commissione attribuisce ai titoli e a ciascuna pubblicazione presentata dai candidati un punteggio. L’attribuzione dei punti espressa dai singoli Commissari alle pubblicazioni o ai titoli equivalenti dovrà corrispondere alla scala seguente: 0 insufficiente; 1 appena sufficiente; 2 sufficiente; 3 discreto; 4 buono; 5 ottimo; 6 eccellente.

10. Al termine della selezione, sulla base del punteggio assegnato a ciascun candidato, la Commissione redige la graduatoria di merito dei candidati.

11. A parità di punteggio complessivo costituiscono titoli preferenziali, in ordine di priorità: a) il possesso, fino all’anno 2015, del titolo di dottore di ricerca o equivalente; b) il possesso del diploma di specializzazione; c) aver espletato di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; d) la precedente titolarità di un rapporto di lavoro subordinato tramite contratto di diritto privato a tempo determinato della stessa tipologia di quello oggetto del presente Regolamento.

12. A parità di titoli preferenziali, precede il candidato più giovane d’età.

13. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni. I lavori della Commissione devono concludersi entro tre mesi, decorrenti dalla data di affissione dell’atto di nomina della Commissione stessa all’Albo Ufficiale *on line* dell’Ateneo.

Art. 11

Accertamento della regolarità degli atti e proposta di chiamata

1. La regolarità formale degli atti è accertata dal Rettore entro venti giorni dall’acquisizione dei verbali della Commissione giudicatrice. Nel caso in cui siano riscontrati vizi di forma, entro lo stesso termine il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnando il termine per la regolarizzazione.

2. Il decreto rettorale di accertamento della regolarità degli atti è trasmesso senza indugio, mediante protocollo informatico, al Consiglio di Facoltà proponente. Il Consiglio di Facoltà, entro 60 giorni dall’emanazione di tale decreto, delibera la proposta di chiamata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.

Art. 12

Stipula del contratto di lavoro

1. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di chiamata e autorizza la stipula del contratto di lavoro che decorrerà di norma dal primo giorno del mese successivo alla firma, salvo richiesta motivata di deroga, comunque non superiore a 180 giorni, ovvero nel rispetto di specifiche normative che prevedono il diritto al differimento della presa servizio.
2. Il soggetto chiamato ai sensi del precedente articolo è invitato a stipulare il contratto di lavoro, per la cui validità è richiesta la forma scritta.
3. Il contratto, sottoscritto dal soggetto chiamato e dal Rettore deve indicare:
 - a) la durata del rapporto di lavoro con la data di inizio e il termine finale dello stesso;
 - b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare nell'ambito del quale deve essere svolta l'attività;
 - c) il regime di impegno orario;
 - d) la retribuzione;
 - e) la struttura di afferenza;
 - f) l'obbligo di redigere la relazione di cui al successivo art. 13.

Art. 13

Attività dei ricercatori a tempo determinato

1. Il ricercatore a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia di contratto:
 - svolge attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare che ne identifica il profilo;
 - svolge attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi;
 - partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi;
 - svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;
 - può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente;
 - partecipa alle attività del Dipartimento e alle riunioni delle Commissioni didattiche secondo le modalità disciplinate nel Regolamento del Dipartimento stesso.
2. L'impegno annuo complessivo è stimato in 1.500 ore per il regime di tempo pieno. Devono essere dedicate allo svolgimento delle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore per il regime di tempo pieno e 200 ore per il regime di tempo definito secondo le determinazioni dei pertinenti Regolamenti d'Ateneo.
3. Il ricercatore a tempo determinato è tenuto a redigere una relazione annuale in ordine alle attività svolte. Tale relazione va inviata al Rettore, cui è demandata una funzione di vigilanza sullo svolgimento del rapporto. La mancata presentazione della predetta relazione comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.
4. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), l'Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 240 /2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e) della medesima legge. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito Regolamento di Ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo.

Art. 14

Risoluzione del rapporto di lavoro

1. Oltre all'ipotesi prevista dall'art. 13, comma 3, del presente Regolamento, la cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.

2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Art. 15

Finanziamento, da parte di altri soggetti pubblici o soggetti privati, mediante convenzione

1. Il reclutamento del personale di cui al presente Regolamento può essere interamente finanziato da altri soggetti pubblici e da soggetti privati che, in relazione alle proprie finalità statutarie o sociali, dimostrino un fattivo interesse al progresso della ricerca e della connessa attività didattica in un determinato settore scientifico.
2. Tale finanziamento deve assicurare la copertura finanziaria del contratto secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente Regolamento per l'intera durata dello stesso.
3. L'importo annuo a carico del soggetto finanziatore, da moltiplicare per l'intero periodo di durata del contratto, deve comprendere, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, tutti gli oneri stipendiali, compreso l'impegno a corrispondere i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli adeguamenti stipendiali annuali ai sensi della normativa vigente; l'importo complessivo dovrà essere versato in un'unica rata anticipata od in rate annuali, semestrali o trimestrali.
4. La proposta di finanziamento, sia il soggetto finanziatore pubblico o privato, dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dello stesso, munito dei relativi poteri di impegno, quali si evincono dallo Statuto o dal Certificato camerale, ovvero risultare da atto formale (delibera, determinazione) con cui viene assunto il relativo impegno, adottato dall'organismo competente secondo lo Statuto o l'atto costitutivo.
5. La proposta di finanziamento, redatta per iscritto, viene valutata dal Consiglio di Facoltà interessato, con specifico riferimento alle esigenze di sviluppo delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel settore concorsuale per il quale si propone il contratto.
6. La proposta di finanziamento di cui al presente articolo deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.
7. Il Rettore comunica al proponente l'avvenuta accettazione della proposta di finanziamento. A partire da tale momento, la proposta diventa irrevocabile ed il finanziatore è obbligato a corrispondere all'Università le somme pari al finanziamento dovuto per l'intero periodo risultante dalla proposta e dall'accettazione, ferma restando la possibilità di versamento rateale ai sensi del precedente comma 3.
8. Il finanziamento è reso disponibile previa stipula di apposita convenzione tra l'Ateneo ed i soggetti che propongono il finanziamento. La convenzione, redatta nella forma della scrittura privata autenticata, secondo lo schema allegato al presente regolamento di cui costituisce parte integrante (allegato n. 1), è sottoscritta dal Rettore e dal soggetto proponente il finanziamento.
9. Nella convenzione devono essere specificate le modalità di versamento del finanziamento, con l'indicazione delle date entro le quali dovranno essere effettuati i relativi versamenti che potranno essere variate soltanto con delibera del Consiglio di Amministrazione.
10. Alla scadenza del contratto rientrante nella tipologia di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), qualora si intenda procedere alla proroga biennale dello stesso, la Convenzione potrà essere rinnovata a seguito di una nuova proposta del soggetto finanziatore secondo le condizioni previste dalle norme legislative e regolamentari in quel momento vigenti.
11. Nel caso di versamento rateale, il soggetto finanziatore, se privato, è tenuto a presentare adeguata fideiussione bancaria a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte per tutto il periodo del contratto da stipulare e per il totale dell'importo dello stesso. La fideiussione dovrà contenere: a) la clausola "a prima richiesta"; b) in maniera esplicita, l'impegno del garante a pagare all'Università l'importo dovuto alle scadenze concordate, senza eccezione alcuna e senza beneficio di escussione.

Art. 16
Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Libro V del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di lavoro subordinato, nonché le disposizioni previste per i ricercatori a tempo indeterminato in quanto compatibili.

Art. 17
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, emanato con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, è pubblicato sull'Albo Ufficiale *on line* di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione stessa.